

Circolare di aggiornamento

**N° 50/2023**

09 Novembre 2023

# CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PRENOTATI ENTRO IL 31.12.2022



## Credito d'Imposta per investimenti prenotati entro il 31.12.2022

Con il "Decreto Milleproroghe" (D.L. 198/2022) è stato disposto che, per gli investimenti in beni strumentali nuovi (**ordinari e 4.0**) "prenotati" entro il 31 dicembre 2022, la consegna deve avvenire entro il 30 novembre 2023.

Ciò consente di fruire del credito d'imposta nella misura del 40% per i beni Industria 4.0 e del 6% per quelli ordinari (*per questi ultimi a decorrere dal periodo d'imposta 2023 non è più prevista alcuna agevolazione*).

È bene ricordare che il momento di effettuazione dell'investimento, cui si ricollega l'individuazione della percentuale del credito d'imposta spettante, è disciplinato dalle seguenti regole (articolo 109, Tuir):

- consegna o spedizione per gli investimenti in proprietà;
- sottoscrizione del verbale di consegna per i beni acquisiti tramite leasing;
- ultimazione della prestazione per gli investimenti effettuati tramite contratto d'appalto, a meno che non sia previsti dei Sal intermedi nel qual caso si deve aver riguardo all'importo dei Sal liquidati nel periodo agevolato.

### Investimenti effettuati nel 2023

La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha previsto la possibilità di fruire del credito d'imposta per nuovi investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 solo per quelli aventi ad oggetto beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" (per la cui individuazione si deve aver sempre riguardo agli allegati "A" e "B" della L. 232/2016).

Per gli investimenti di beni materiali e immateriali "ordinari" (diversi da quelli "Industria 4.0") effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 non è più attribuito alcun credito d'imposta (fatto salvo per quelli prenotati entro il 31 dicembre 2022).

In particolare, per gli investimenti in beni materiali nuovi "Industria 4.0" effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell'ordine) il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure:

- 20% fino ad un importo di 2,5 milioni euro;
- 10% per importi eccedenti 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 5% per importo eccedenti 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni immateriali "Industria 4.0" effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell'ordine) il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure:

- 20% per il periodo d'imposta 2023;
- 15% per il periodo d'imposta 2024;
- 10% per il periodo d'imposta 2025.

Per ciascun periodo d'imposta il credito d'imposta spetta nel limite massimo di costi pari a 1 milione di euro.

### Investimenti "prenotati" entro il 31 dicembre 2022

Le Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto un'importante novità per gli investimenti "prenotati" entro il 31 dicembre 2022, consentendo un più ampio termine di consegna dei beni nel corso del 2023.

La "prenotazione" consente di fruire del maggior credito d'imposta previsto per gli investimenti in beni "Industria 4.0" (40%), e del credito d'imposta del 6% per quelli effettuati in beni "ordinari" nel 2022, più dettagliatamente:

- per gli investimenti in beni materiali “Industria 4.0” prenotati entro il 31 dicembre 2022 il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, fino ad un importo di euro 2,5 milioni (la misura scende al 20% per importi eccedenti euro 2,5 milioni e fino ad euro 10 milioni, e al 10% per importi compresi tra euro 10 milioni ed euro 20 milioni), se la consegna avviene entro il prossimo 30 novembre 2023 (termine prorogato dal D.L. 198/2022);
  - per gli investimenti in beni immateriali 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2022 (per i quali il D.L. n. 50/22 ha previsto un credito d’imposta del 50%), il credito d’imposta è stabilito nella misura del 50% (*entro il limite massimo di investimenti pari ad 1 milione di euro*) se la consegna avviene entro il prossimo 30 novembre 2023;
  - per gli investimenti in beni ordinari “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% se la consegna avviene entro il 30 novembre 2023.
- L’Agenzia delle Entrate, con riguardo alla “prenotazione”, ha precisato che qualora il corrispettivo effettivo risulti superiore a quello pattuito in origine, rendendo in tal modo insufficiente l’acconto versato per il raggiungimento del 20%, è comunque possibile applicare il maggior credito d’imposta per la parte di costo coperta dall’acconto, mentre sulla restante parte spetta il minor credito d’imposta.

#### Adempimenti richiesti e utilizzo del credito d’imposta

Nulla è cambiato in relazione agli adempimenti richiesti per la fruizione del credito d’imposta, di seguito riepilogati:

- nella fattura di acquisto deve essere riportata una dicitura del tipo “acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”;
- per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” è necessario disporre di una perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato (ingegnere o perito industriale iscritto al rispettivo Albo), ovvero di un certificato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che il bene possiede le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale;
- inviare, entro il termine di presentazione del modello Redditi relativo al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento, una comunicazione al Mise; l’omesso invio di tale comunicazione non pregiudica la spettanza del credito d’imposta.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6935” per i beni ordinari, “6936” per i beni materiali “Industria 4.0” e “6937” per quelli immateriali “industria 4.0”) ed è effettuato:

- in 3 rate di pari importo;
- a decorrere dal periodo d’imposta di entrata in funzione (per i beni ordinari) o da quello in cui è avvenuta l’interconnessione (*per quelli “Industria 4.0”*).

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

Dr. Sergio Mantovani

